

DELIBERAZIONE N. 21 DD. 11.03.2008

Oggetto : DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEBORA MENECHINI. TRASFORMAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 9 DEL C.C.P.L. 20.10.2003 DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DAL 1° GIUGNO 2008 FINO AL 31 MAGGIO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- che l'art. 26 del CCPL del comparto autonomie locali riguardante il personale dell'area non dirigenziale – sottoscritto in data 20 ottobre 2003 – consente alle amministrazioni di costituire o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dagli ordinamenti degli Enti con un limite minimo del 13% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il contratto stesso, arrotondato per eccesso all'unità superiore e con il limite del 35% di ciascun livello e/o categoria del sistema di classificazione;
- che in relazione alla previsione di cui al comma 9 della medesima norma contrattuale le Amministrazioni, in sede di accordo di settore, riservano un'adeguata quota di posti della quota complessiva da destinare al tempo parziale, a trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro di durata non eccedente i tre anni, rinnovabili;
- che sulla base della ricognizione dei rapporti di lavoro a tempo parziale risultano attualmente in corso due rapporti di lavoro a tempo parziale in via definitiva e che quindi la suddetta quota del 13% di part time parziale della dotazione organica dei posti a tempo pieno attualmente è coperta, ma essendo un limite minimo è consentito concedere un ulteriore rapporto di lavoro a tempo parziale e comunque non definitivo.

VISTA la domanda del 25 febbraio 2008 prodotta dalla dipendente a tempo indeterminato signora Debora Meneghini in servizio nella figura professionale di assistente tecnico – Cat. Cb2 nell'ambito dell'Ufficio tecnico, intesa ad ottenere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una durata oraria di servizio settimanale a diciotto ore.

ESAMINATA la domanda e ritenuto di accogliere la stessa, dato che il normale funzionamento degli uffici potrà essere garantito con un'assunzione a tempo determinato di pari ore.

DATO ATTO che la trasformazione in via temporanea del rapporto di lavoro non richiede alcuna modifica alla pianta organica, incidendo la stessa non sul posto in organico ma unicamente sul rapporto di lavoro, con possibilità da parte del dipendente di ritornare a tempo pieno e dell'Amministrazione di garantire eventualmente nel frattempo, le esigenze di servizio attraverso il ricorso all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per la frazione d'orario rimasta scoperta a seguito della trasformazione stessa (come previsto dall'allegato "*Quadro riassuntivo delle deroghe generali all'applicazione dell'art. 11, comma 6, della L.P. 21 dicembre 2007 n. 11 per le assunzioni presso gli enti locali soggetti al patto di stabilità provinciale in vigore per l'anno 2008*" alla deliberazione della Giunta provinciale n. 61 del 18 gennaio 2008 Il paragrafo punto 6) o comunque per le necessità di servizio che si rendessero evidenti.

PRECISATO in proposito che in base al comma 4 dell'art. 26 del C.C.P.L. 20 ottobre 2003 il dipendente a tempo parziale copre una frazione del posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che non può essere inferiore a 14 ore né superiore a 32 ore, nell'ambito del monte ore complessivo dei rapporti di lavoro trasformati a tempo parziale.

DATO ATTO che come da disposizione contrattuale più volte richiamata la durata e la distribuzione dell'orario di lavoro, che devono peraltro risultare nel contratto individuale, vengono stabilite fra dipendente ed Amministrazione.

ACCERTATO infatti che il rapporto di lavoro come sopra evidenziato deve essere modificato mediante sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro che contenga,

fra l'altro, la tipologia dell'orario, l'indicazione della misura settimanale e la sua articolazione, il cui contenuto fondamentale e obbligatorio è individuato sia dalla L.R. 10/1998 (art. 18 – comma 33), che dal contratto collettivo (art. 23 del CCPL 20 ottobre 2003).

CONSIDERATO che la trasformazione del rapporto di lavoro comporterà al personale richiedente il trattamento economico proporzionale alla durata settimanale dell'orario di lavoro.

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L

VISTO il vigente Regolamento Organico del Personale del comune di Molveno approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 9 maggio 2006.

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della regione autonoma Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 2/L.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile.

DELIBERA

1. di ESPRIMERE parere favorevole all'accoglimento della richiesta di trasformazione in via temporanea, ai sensi dell'art. 26 del CCPL sottoscritto in data 23 ottobre 2003, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dal 1° giugno 2008 fino al 31 maggio 2009, da parte della dipendente a tempo indeterminato Debora Meneghini, con durata oraria di servizio settimanale ammontante a diciotto ore.
2. di SPECIFICARE che in base all'indirizzo assunto con la presente deliberazione, il Segretario comunale, competente in materia, provvederà con propria determinazione alla effettiva trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte della dipendente a tempo indeterminato di cui al precedente punto 1 nonché agli ulteriori atti che si renderanno necessari al fine di garantire il corretto funzionamento dell'ufficio.
3. di DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C., ricorso al T.R.G.A. entro sessanta giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della Legge 1034/1971 e del D.P.R. 1199/1971.